

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione dei beneficiari del trust estero

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **bozza di circolare** diramata lo scorso 11 agosto destinata alla **pubblica discussione** tra gli operatori affronta **tre macro temi** relativi al mondo del trust:

- la **fiscalità diretta del trust** alla luce dell'[articolo 13 D.L. 124/2019](#);
- la **fiscalità indiretta del trust** alla luce del consolidato orientamento della Cassazione in tema di **imposta di donazione ed imposte ipotecarie e catastali**;
- il **monitoraggio fiscale in ipotesi di trust**.

Abbiamo già svolto alcune considerazioni in tema di **monitoraggio fiscale** con il [precedente contributo](#).

In questa sede ci focalizziamo sulla **tassazione dei beneficiari di trust esteri opachi**. Non esaminiamo la questione del **trust trasparente** in quanto statisticamente poco rilevante a livello professionale.

L'intervento dell'Ufficio, aperto alla pubblica discussione degli operatori, era atteso in quanto, vista la "poco brillante" **previsione normativa** che apre il varco a una miriade di possibili interpretazioni, si rende necessaria una sorta di "**patto**" tra **gli operatori** in modo da tratteggiare una **disciplina positiva**.

Segnaliamo da subito i chiarimenti ben accettati, in quanto tutto sommato **attesi** dagli operatori alla luce della **previsione normativa**, oppure **coerenti** con la attesa.

Il primo attiene alla **non tassabilità**, in capo ai **beneficiari italiani, dei redditi del trust** che sono già stati **assoggettati a tassazione in Italia**.

Si precisa, infatti, che "*qualora il **reddito imputato ai beneficiari residenti** sia stato prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell'**articolo 73 del Tuir**, lo stesso **non sconterà ulteriore***

imposizione in capo ai beneficiari”.

Tale indicazione appare di interesse per vari aspetti.

Innanzitutto, viene confermato che il **beneficiario** di un **trust opaco residente non potrà essere tassato sulle attribuzioni dei frutti** a prescindere dal fatto che **il reddito sia prodotto in Italia o all'estero**. Ciò in base al fatto che il trust risulta essere **tassato su base mondiale**.

Il secondo aspetto di interesse è rappresentato dal fatto che anche il **trust paradisiaco** non comporterà **tassazione in capo ai beneficiari** sui redditi tassati in Italia. Il chiarimento appare di assoluto buon senso ma **non era una conclusione scontata** atteso che la lettera **g sexies**) dell'[articolo 44 Tuir](#) prevede una tassazione generalizzata in capo al beneficiario, **senza distinguere tra redditi prodotti in Italia e redditi prodotti all'estero**.

Si pensi al caso di un **trust paradisiaco** i cui unici redditi derivano da **affitti di immobili in Italia**, regolarmente dichiarati nel **quadro RB** e **assoggettati a tassazione Ires del 24%**.

Può essere che nel **Paese di residenza** del trust lo stesso sia soggetto ad una **aliquota nominale** che lo rende **paradisiaco**.

Una possibile soluzione poteva essere quella di consentire al contribuente di **dimostrare l'esimente di cui all'[articolo 47 bis, comma 2, lett. b\)](#)**, ma **la bozza nega tale possibilità**.

Ciò in quanto, come correttamente evidenziato dall'Ufficio, le **esimenti del comma 2** sono solo menzionate dal legislatore dell'[articolo 47 bis](#) senza precisare a cosa servono.

Sono **altre** le norme (ad esempio l'[articolo 68](#) o l'[articolo 89](#)) che ne regolamentano l'utilizzo.

La **lettera g sexies**) dell'[articolo 44 Tuir](#), invece, nulle prevede al riguardo.

Un altro problema che attanagliava gli operatori riguardava il criterio da utilizzare per giudicare il **trust paradisiaco o meno**: si deve aver riguardo alla **tassazione effettiva o a quella nominale?**

La **tassazione effettiva** si applica in caso di **controllo**, mentre quella **nominale in assenza di controllo**.

Il concetto di **controllo** utilizzato è quello dell'[articolo 167 Tuir](#), ossia la somma delle previsioni dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) e la **partecipazione alla maggioranza degli utili**.

Già la **bozza di circolare sulla disciplina CFC** aveva correttamente evidenziato che al trust non può trovare applicazione il criterio del controllo ex [articolo 2359 cod. civ.](#)

Non restava che valutare il **controllo** inteso come **partecipazione agli utili** che è comunque

previsto dall'[articolo 47 bis](#).

La bozza abbandona anche questa strada e si orienta sulla **tassazione nominale** prevista in caso di assenza di controllo. Si deve quindi valutare il **livello della tassazione nominale**.

L'ulteriore dubbio poteva a questo punto riguardare le imposte di riferimento: **Ires + Irap o solo Ires?** Nell'interesse del contribuente l'Agenzia precisa che si deve considerare solo l'Ires. La **soglia di riferimento** sarà quindi il **12%**.